I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3192/73 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 119, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione delle retribuzioni nei nove paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda il costo della manodopera ;

considerando che, in mancanza d'informazioni statistiche che permettano validi raffronti, il metodo migliore per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori consiste nell'effettuare inchieste comunitarie specifiche, così come si è fatto a partire dal 1959 in esecuzione dei regolamenti n. 10 [1], n. 14 [2], n. 28 [3], n. 151 [4], n. 101/66/CEE [5], (CEE) n. 1899/68 [6] e (CEE) n. 2259/71 [7] — per i dati contabili relativi rispettivamente agli anni dal 1959 al 1964, al 1966, al 1969 e al 1972 nel settore industria — n. 100/66/CEE [8], per i dati del 1967 nei trasporti su strada, e (CEE) n. 2053/69 [9] per i dati del 1970 nel commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione ;

considerando che, a motivo dei profondi mutamenti che si verificano nelle spese delle aziende per le retribuzioni e per i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, occorre procedere ad una nuova inchiesta relativa ai dati contabili del 1974, per aggiornare i risultati dell'inchiesta precedente che riguardava i dati contabili del 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sulla base dei dati contabili relativi all'anno 1974, la Commissione procede nel 1975 a un'inchiesta sui costi della manodopera (operai e impiegati) nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione.

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia tutte le imprese che occupano almeno 10 lavoratori dipendenti e che esercitano le attività delimitate e definite dalle classi 61, 64/65, 81 e 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811. Tuttavia, per le imprese assicurative del Lussemburgo l'inchiesta è effettuata senza tener conto di un numero minimo di lavoratori dipendenti.

L'unità statistica è l'impresa, qualunque ne sia la natura giuridica. L'indagine può essere effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro a cui fanno capo le imprese sottoposte ad inchiesta sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) sulla base dei dati contabili relativi a tutto il 1974 e secondo le modalità qui appresso indicate.

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.
(5) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.
(6) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 4.
(7) GU n. L 238 del 23. 10. 1971, pag. 1.
(8) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2538/66.
(9) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 8.

Articolo 4

L'inchiesta concerne :

a) le spese per le retribuzioni, compresi i premi, le gratifiche e tutte le spese accessorie, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla sicurezza sociale ed ai regimi complementari, le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi a benefici concessi a titolo volontario, nonché gli oneri connessi alla formazione professionale dei dipendenti ;

b) il numero dei lavoratori occupati nelle imprese ;

c) la durata del lavoro dei lavoratori.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'inchiesta e, se del caso, il piano di sondaggio. Essa fissa altresì, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta nonchè i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni debbono rispondere ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari e trasmettono alla Commissione i risultati globali dell'inchiesta — esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale — ripartiti secondo le modalità definite in comune.

Articolo 6

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle a fini fiscali e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee a reprimere qualsiasi infrazione :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma.

Articolo 7

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'inchiesta sono imputate sugli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KAMPMANN